

La forza del nuovo sistema contabile: puntare sempre sui “soliti vecchi dati”?

L'anno 2013 rappresenta l'ultimo anno in cui l'Ente potrà sperimentare il Sistema contabile armonizzato e consolidato, strumento decisivo per le sorti degli Enti Locali, che dovranno continuare ed anzi accelerare il processo di cambiamento che li vede protagonisti.

Questo periodo transitorio/sperimentale dovrà consentire di effettuare un avvicinamento ad una nuova gestione, strategica ed operativa, in grado di garantire ai cittadini le ricadute indispensabili allo sviluppo territoriale.

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali, verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE e favorire l'attuazione del federalismo fiscale. Grazie a tale omogeneizzazione si potranno effettuare dei confronti significativi, poiché effettuati su una base di dati condivisa, fra i costi delle attività svolte e dei servizi erogati dalle PA rispetto al costo/fabbisogno standard.

Il processo di armonizzazione, inoltre, influirà sulla responsabilizzazione della PA nei confronti dei cittadini/contribuenti.



La riflessione che deve essere fatta, quindi, è legata al presupposto per il quale la contabilità degli enti locali non può riguardare solamente l'attività di rilevazione e rappresentazione dei risultati della gestione.

Prioritario, per il settore pubblico in generale, è il supporto che la stessa contabilità deve dare alla funzione programmatica della attività gestionale.

La coerenza tra i risultati che la rendicontazione presenta alla fine di un periodo gestionale (esercizio, mandato ecc.), esposti in modo immediatamente comprensibile anche ai non addetti ai lavori, ed il confronto con quanto enunciato e definito in sede di programmazione, è il primo e più importante momento di controllo

che l'ordinamento considera e che non dovrebbe poter essere trasgredito.

Il Piano dei Conti necessario alla impostazione di una “contabilità integrata” (intendendosi riferito all'integrazione della contabilità finanziaria con la contabilità economico – patrimoniale), dovrà pertanto essere strutturato in modo estremamente analitico, essendo orientato ad una attività di rilevazione e rappresentazione contabile dei flussi finanziari ed economico – patrimoniali.

Da quanto brevemente riportato, emerge con evidenza una esigenza di profondo rinnovamento nelle metodologie utilizzate per la tenuta della contabilità pubblica in generale, e degli enti locali in particolare.

A questo proposito occorre sottolineare come il nuovo assetto richieda l'avvio di nuovi approcci, anche informatici, per assicurare una completa rivisitazione della attuale modalità di gestione dei dati e delle informazioni.

La necessità, a nostro parere, è quella di riprogettare e realizzare nuove strutture informative ed evitare il più possibile un semplice processo di riadattamento dell'esistente.

In modo particolare, non ci stancheremo mai di ripeterlo, appare fondamentale che le amministrazioni locali comprendano come, e non sono ipotizzabili metodologie alternative, il problema reale non sia solamente la produzione del dato, ma la totale assenza (in un numero ancora elevatissimo di enti) di efficaci strumenti di utilizzo.

La necessità di fornire dati attendibili, ha richiesto la responsabili-

zzazione degli uffici nell'attività gestionale, con una evidente ricaduta sulla impostazione del work flow.

Oggi, infatti, il sistema di gestione dei flussi documentali prodotti dagli enti locali in ambito economico – finanziario è al centro di un processo di reingegnerizzazione, mirato ad aumentare la standardizzazione grazie all'uso di nuove piattaforme informatiche.

Solamente l'uso di strumenti ICT è in grado di migliorare i processi gestionali, la produzione e la circolazione intersettoriale dei dati, la definizione di sistemi di indicatori che "aiutano a far bene le cose".

L'introduzione del nuovo sistema contabile, quindi, può rappresentare una ulteriore occasione (da non perdere o sottovalutare) per agire in un'ottica di miglioramento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione orientata sul

medio periodo.

Richiede, però, una seria capacità di programmazione per l'individuazione di un percorso in cui l'integrazione dei sistemi informativi, a livello dell'intera struttura organizzativa, sia definito come obiettivo strategico di mandato. La stessa classe politica, quindi, deve farsi parte attiva nel guidare questo processo, individuando e mettendo a disposizione le risorse umane ed economiche necessarie a completarlo.

Si tratta quindi, banalmente, di puntare con decisione sui "soliti vecchi dati" e di utilizzarli al meglio e farne tesoro. Niente di più.

LARA MONTEFIORE

Campagna di adesione alla Fondazione Logos PA

NEWS IN PILLOLE

Servizio web esclusivo per i soli aderenti

Le **NEWS IN PILLOLE** di Logos PA rappresentano uno dei servizi telematici di punta della Fondazione.

E' un servizio dedicato ai soli aderenti alla Fondazione, di notizie quotidiane, selezionate e di particolare interesse che consente di essere sempre informati sulle principali novità normative e giurisprudenziali.

Attraverso l'invio di una e-mail giornaliera ogni dipendente dell'ente riceverà in "pillole" articoli, commenti ed approfondimenti sulle ultime novità in materia di bilancio, contabilità, tributi, personale, appalti, servizi pubblici locali nonché in materia di bandi e finanziamenti.

Per ricevere le **NEWS IN PILLOLE**
e scoprire tutti i servizi riservati agli aderenti
scrivi a info@logospa.it

L'inconferibilità degli incarichi a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 39 del 2013

Con la pubblicazione avvenuta sulla gazzetta ufficiale n.92 del 19 aprile del 2013 del decreto legislativo 8 aprile n.39 vengono stabilite nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico.

Il testo che ha dato attuazione alle disposizioni in merito introdotte dalla legge 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione) ha cominciato a far decorre la sua efficacia dal 5 maggio.

Ed è da questa data che le regioni, le province e i comuni dovranno provvedere entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2013 ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Trascorso inutilmente tale termine interverrà, con potere sostitutivo, lo Stato.

La rilevanza delle previsioni contenute nel testo ha fatto emergere sin da subito la necessità di delimitare e comprendere questo istituto.

Come recita l'articolo 1 lettera g) del decreto per inconferibilità si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente*

decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del

li. Si riferisce, infatti, non solo al conferimento di incarichi dirigenziali ma anche a quello di funzioni



libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico".

Questa previsione va letta all'interno di tutto l'articolo 1 che presenta una serie di definizioni.

Ciò premesso, va rimarcato come l'ambito di applicazione sia particolarmente esteso negli enti loca-

dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato.

La prima significativa disposizione che viene stabilita attiene ai casi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Si stabilisce una graduazione a seconda della gravità e del reato commesso. Infatti nel caso in cui sia intervenuta la sentenza di primo grado ma non passata in giudicato per i reati di peculato, malversazione, indebita percezione,

concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazio-

marzo 2001, n.97, inerente gli effetti del giudicato penale nel rapporto fra procedimento penale e disciplinare, e che si riferisce all'ipotesi di trasferimento ad un ufficio diverso a seguito di rinvio a giudizio fa rilevare due diverse opzioni temporali.

Nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la cessazione del rapporto di lavoro l'inconferibilità ha carattere permanente, nei casi, invece, sia stata inflitta l'interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la sua stessa durata. Negli altri casi l'inconferibilità ha la durata di 5 anni.

Il legislatore rimarca le medesime conseguenze anche nell'ipotesi di condanna per i reati, contro la pubblica amministrazione, soprarichiamati. Pur in presenza di questi casi possono essere conferiti incarichi al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità con opportune limitazioni.

Infatti gli incarichi non possono comportare l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, e si escludono quelli relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, e che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nell'impossibilità di conferimenti viene posto a disposizione

LE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Il Decreto legislativo individua tre ordini di cause di inconferibilità:

- 1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la Pubblica Amministrazione
- 2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati
- 3) la provenienza da organi di indirizzo politico

Il Decreto, inoltre, prevede l'incompatibilità tra incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice ed incarichi e cariche in soggetti privati, nonché tra incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice e cariche in organi di indirizzo politico.

I due ordini di cause di incompatibilità per coloro che svolgono gli incarichi predetti sono:

- 1) l'incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge ed ai parenti e affini entro il secondo grado ove essi abbiano una posizione di controllo o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato;
- 2) l'incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico

utilità, istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, utilizzazione di segreti di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuti di atti di ufficio, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, abbandono di pubblico ufficio, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

nale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Sempre in materia, poi, il riferimento all'articolo 3 della legge 27

del ruolo senza incarico per il periodo dell'inconferibilità.

Resto fermo che qualora pervenisse una sentenza di proscioglimento anche non definitiva la situazione di inconferibilità cessa di diritto.

Questi stessi principi valgono anche nei confronti di soggetti esterni all'amministrazione pubblica ai quali è stato conferito incarichi prima esplicitati. Ne deriva la sospensione dell'incarico e della sua efficacia non spettando per il periodo incriminato alcun trattamento economico.

La seconda significativa disposizione attiene all'inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati.

In questi casi a rilevare non è la fattispecie penale ma il fattore temporale.

Infatti per coloro che, nei due anni precedenti, hanno svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazio-



nale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Lo stesso principio temporale dei due anni precedenti vale anche per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle ASL per coloro che hanno svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Fondamentali, poi, in materia di inconferibilità di incarichi sono le disposizioni del capo IV contenute negli articoli 6,7,8 in quanto

riferite a componenti di organi di indirizzo politico, distinti per livello.

Infatti, per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 ovvero le previsioni della normativa in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, spettando la vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Rilevanti sono poi i limiti temporali per gli organi politici di livello regionale e locale. Sotto questo

profilo la inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale si applica a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali.

In tal caso non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Vigono gli stessi limiti temporali e quindi gli stessi divieti di conferimento di incarico in seno agli organismi di vertice nelle amministrazioni provinciali e nelle amministrazioni comunali, così come per gli incarichi dirigenziali presso gli stessi enti, nonché di amministratore di ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico

sempre presso le amministrazioni provinciali e comunali.

Si precisa tuttavia che le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Stringenti sono le previsioni per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle ASL.

Infatti questi incarichi non possono conferiti:

- a) a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali comprendenti il territorio della ASL.
- b) a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- c) che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare;
- d) che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica

di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

e) nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Esaminate le fattispecie di inconferibilità e la rilevanza temporale, il decreto si sofferma, in materia di vigilanza, sul ruolo che il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica esercita.

Egli deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità, segnalando i casi all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Emerge un importante ruolo in capo all'Autorità nazionale anticorruzione la quale vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto con l'esercizio di poteri ispettivi potendo sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento.

Essa potrà esprimere pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del decreto.

Infine va evidenziato che nell'ipotesi di conferimento di incarichi "inconferibili" vi sarà la nullità dei relativi atti di conferimento e dei contratti conseguenti e proprio per evitare questa eventualità che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità pubblicata poi nel sito della pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico.

Con la disciplina introdotta l'inconferibilità assume una dimensione di strumento di prevenzione della corruzione assurgente

do con forza il principio della imparzialità. Secondo molti tuttavia esso sarebbe temperato dal criterio della determinazione del tempo non eccessivamente lungo.

Si ritiene comunque che i principi e criteri contenuti nel decreto servono a individuare con chiarezza gli incarichi da disciplinare e il loro ambito applicativo

Infatti si distinguono tre diverse categorie di cause che impongono il non conferimento degli incarichi:

a) la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione;

b) la provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato che siano strettamente collegati all'amministrazione che conferi-

sce l'incarico;

c) la provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni o di vertice, da cariche in organi di indirizzo politico.

Sicuramente data la sua incidenza si pensa che su quest'istituto si tornerà a parlare ma soprattutto per la sua attualità sarà oggetto di approfondimento e dibattito non solo giuridico ma politico.

MASSIMO FIERAMONTI



CONOSCERE E GESTIRE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO COME LEVA STRATEGICA DI SVILUPPO PER IL "NUOVO" MODELLO DI ENTE LOCALE

Le attività proposte dalla Fondazione Logos PA, tali da rappresentare un onere e una opportunità per gli Enti Locali, costituiscono uno dei servizi che la fondazione ha svolto in numerosi enti locali in questi ultimi anni.

La nostra esperienza ci consente di elaborare una proposta progettuale in grado di raggiungere l'obiettivo prioritario che l'Ente, la conoscenza puntuale del proprio patrimonio e la creazione di una banca dati informatica per la sua ottimale gestione.

Consapevoli della presenza di esigenze diversificate per ogni singola realtà, abbiamo suddiviso le attività in moduli separati fra loro, in grado di esaurire complessivamente ogni adempimento in materia di gestione patrimoniale.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Non costituisce comportamento antisindacale l'applicazione dell'art. 40 comma 3-ter del DLgs 165/2001

Il Tribunale di Tivoli Sezione per le controversie in materia di Lavoro e Previdenza con Sentenza 173/13 ha stabilito legittimo il comportamento del Comune di Marcellina che ha proceduto in via provvisoria alla liquidazione delle somme relative all'oggetto del mancato accordo con le O-OSS, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter del Decreto Legislativo 165/2001 che testualmente recita:

“Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis”.

Il contenzioso si riferisce alla tornata contrattuale sulla parte economica per l'anno 2010. In data 10 dicembre 2010. In Delegazione Trattante veniva stipulata una ipotesi di intesa che al vaglio degli organismi di controllo interno riceveva parere negativo, per violazione di norma di legge sia nella

relazione tecnica del Responsabile del Servizio Personale che nell'obbligatorio e vincolante parere del Revisore dei Conti. Successivamente l'Amministrazione Comunale, passando anche attraverso un tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Roma, tenendo conto delle indicazioni del Revisore dei Conti, ha tentato di raggiungere un nuovo accordo in ulteriori sei incontri, risultati infruttuosi. A questo punto, stante la situazione di stallo, la amministrazione comunale ha deciso di dare applicazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001, con deliberazione 35-36/2011, di provvedere in via provvisoria e sulle materie del mancato accordo alla liquidazione delle somme oggetto del mancato accordo.

Successivamente, il sindacato U.I.L. – Federazione Poteri Locali – Provincia di Roma – promuoveva azione presso il Tribunale di Tivoli – Settore per le controversie in materia di lavoro e previdenza – avente ad oggetto: Azione proposta ai sensi dell'art. 28, l. 300/1970. Il giudice designato con decreto depositato in cancelleria il 5 maggio 2012, dichiarava la natura antisindacale dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001, disponendo l'annullamento delle deliberazioni 35 e 36 del 2011 emesse dal Commissario Straordinario del Comune di Marcellina, condannando lo stesso comune al pagamento delle spese di lite.

Il Comune di Marcellina, ritenendo il proprio comportamento non



Comune di Marcellina

lesivo delle prerogative sindacali, impugnava in opposizione il decreto del 5 maggio 2012. Il giudice designato della controversia con sentenza del 24 gennaio 2013 accoglieva totalmente il ricorso proposto dal Comune di Marcellina avverso il decreto del 5 maggio 2012, dichiarando legittimo il comportamento del Comune di Marcellina e quindi non lesivo delle prerogative sindacali di cui all'art. 28 L. 300/1970, del quale si riportano alcuni significativi passaggi:

a. "il decreto opposto era stato emesso dal Giudice della fase sommaria sull'erroneo presupposto che i provvedimenti amministrativi (deliberazioni 35 e 36 del 2011) avessero <<valenza sostitutiva della contrattazione decentrata>>; che né la norma di riferimento (art. 40 d.lgs. 165/2001 comma 3-ter) né il Comune di Marcellina

nelle proprie difese di prime cure, avevano giammai assegnato a tali atti <<valenza sostitutiva della contrattazione decentrata>>; che infatti in nessun caso gli atti amministrativi adottati dal Comune in seguito allo stallo della contrattazione decentrata, erano provvedimenti che vadano o che comunque dovessero sostituire la contrattazione stessa; che la rettifica della deliberazione n. 35 con la successiva delibera n. 36 del 2011 ne era la prova documentale; che infatti, nel secondo provvedimento amministrativo adottato "in autotutela" dal Commissario Straordinario.."

b. "l'aver il decreto opposto svolto i propri rilievi a partire dalle determinazioni del Commissario (sopra menzionate) senza considerare

il contesto giuridico che si era determinato per effetto dello stallo della progressiva vicenda negoziale, equivale ad enfatizzare la evidente unilateralità delle iniziative della parte pubblica, senza interrogarsi non fossero addirittura imposte a seguito della conclamata stasi procedurale;

c. L'esito infruttuoso della trattativa non può di per sé determinare un giudizio di disvalore così pesante per il Comune, alla luce anche della posizione assunta dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, espressamente delegati alla vigilanza sul punto".

EMIDIO CECCHETTI

www.trasparenzapa.eu



Sei qui: Home

Disposizioni generali	▶
Organizzazione	▶
Consulenti e collaboratori	▶
Personale	▶
Bandi di concorso	▶
Performance	▶
Enti Controllati	▶
Attività e procedimenti	▶
Provvedimenti	▶
Controlli sulle impreviste	▶

Piattaforma Open Source TrasparenzaPA

La piattaforma Open Source **TrasparenzaPA.eu** segue le indicazioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013) **in vigore dal 20 aprile 2013**

Per ricevere maggiori informazione scrivere a info@logospa.it oppure contattare il n. 06.32110514

Il versamento della prima rata IMU

Il d.l. n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone, in primis, la sospensione del pagamento della prima rata dell'Imposta municipale unica, per le sole abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, per i terreni agricoli e fabbricati rurali¹ e, infine, per gli immobili di proprietà dell'IACP e degli altri istituti con finalità analoga, comunque denominati.

Il blocco del versamento è stato fissato nelle more del riordino complessivo della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che riguarderà non solo l'IMU ma anche la nuova tariffa rifiuti e servizi. La riforma, da concludere entro il prossimo 31 agosto, dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi del Documento di economia e finanza per il 2013 e con il riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU, per gli immobili utilizzati per le attività produttive². Si stabilisce una correlazione molto stretta tra la riforma da attuare e la sospensione del versamento della prima rata, prevedendo che se non realizzata entro il 31 agosto continui la vigenza della normativa attuale, prevedendo il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

Il decreto legge, come si avrà modo di analizzare, ha affrontato, non riuscendoci, il problema della carenza di liquidità che deriva agli enti locali dalla manovra. A tal fine, è stato stabilito un incremen-

to dell'anticipazione di tesoreria, in misura corrispondente alla metà del mancato gettito. I calcoli sono stati effettuati sulla base degli introiti effettivamente incassati dai comuni nel 2012 e al decreto è allegata la tabella contenente i dati del gettito, divisi per comune.

LA SOSPENSIONE DELL'IMU

L'articolo 1 del d.l. n. 54 del 2013 esplicita che in vista della riforma complessiva di cui sopra, il versamento della prima rata dell'IMU, da effettuare entro il giorno 17 giugno 2013 (in considerazione che il giorno 16 giugno è domenica), è sospeso per tre categorie di immobili³. In *primis* per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione per le

abitazioni di tipo signorile, per le ville, per i castelli, i palazzi artistici o storici, classificati rispettivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come si ricorderà l'articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011 dispone che l'IMU si applica anche alla abitazione principale, intendendo per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e ha la sua residenza anagrafica. E', pertanto, necessario affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale che il contribuente vi abbia la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente, con un aggravamento rispetto alla previgente normativa ICI, per la quale



non c'era il riferimento alla dimora abituale ed era, comunque, ammessa la possibilità di dimostrare diversamente⁴.

Pertinenze dell'abitazione principale si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale, per ognuna delle categorie indicate, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La norma è, sul punto, esaustiva e non è, pertanto, ammissibile un'estensione della previsione tramite il regolamento comunale.

L'articolo 1 lett. b) dispone che la sospensione del pagamento dell'IMU per la prima rata si applica anche alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite come abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati⁵.

Come per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale da parte del titolare del diritto reale, anche per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa le abitazioni principali dei soci assegnatari godono della sospensione della prima rata. La situazione è analoga a quella delle cooperative a proprietà divisa, con la differenza che in queste l'immobile è giuridicamente del singolo socio, mentre nel primo caso la proprietà del bene è della stessa cooperativa.

IMMOBILI ESENTI IMU

- ☐ Prima casa e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (appartamenti di lusso, ville, castelli e palazzi storici).
- ☐ Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
- ☐ Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 8 del Salva Italia, DI 201/2011 convertito con la legge 214/2011).

Analogo trattamento è riconosciuto agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti con le stesse finalità comunque denominati. Si è trattato di un risultato importante portato avanti dagli enti di edilizia pubblica e che vale oltre 60 milioni di euro annui. E' da chiarire che la disposizione si applica, per espressa previsione normativa, ai soli alloggi regolarmente assegnati e non a quelli immobili oggetto di situazioni differenti, quali l'occupazione abusiva o senza titolo.

La norma previgente disponeva che a tali due tipologie di unità immobiliari era riconosciuta la sola detrazione per abitazione principale ma non l'aliquota determinata per la stessa⁶ nella misura ridotta del 4 per mille, né della maggiorazione della detrazione prevista per i figli di età inferiore a 26 anni, in quanto trattasi di persone giuridiche. La lett. c) dell'articolo 1 in commento pre-

vede, infine, la sospensione del pagamento per i terreni agricoli⁷ e per i fabbricati rurali⁸. Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso degli immobili di cui al decreto istitutivo dell'ICI; si tratta, in particolare, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa⁹.

Tra gli immobili soggetti vi sono ricompresi, inoltre, i fabbricati rurali strumentali, per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto dei fabbricati¹⁰. Il comma 14-bis, del citato articolo 13, dispone che le domande di variazione della categoria catastale dell'immobile, al fine del riconoscimento della ruralità, presentate dopo il 30 settembre 2011 e fino alla conversione del decreto legge, producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario

degli immobili. Entro 60 giorni dalla legge di conversione, con decreto del Ministero della economia e delle finanze saranno definite le modalità di inserimento negli atti catastali del requisito della ruralità.

I fabbricati rurali, iscritti al catasto dei terreni, dovevano essere dichiarati, entro il 30 novembre 2012, al catasto edilizio urbano, e nelle more dell'aggiornamento catastale, l'IMU è da corrispondere sulla base della rendita di unità immobiliare già iscritte in catasto, a titolo di acconto¹¹.

I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU. Infatti, l'art. 13, comma 14, lett. d), del decreto Salva Italia, ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 23 del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008 che escludeva dall'imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n. 557/1993. Da tale abrogazione e dalla circostanza che l'IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. h) del d.lgs. n. 504/1992 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di

LA RIFORMA COMPLESSIVA DEL FISCO IMMOBILIARE E LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il DL 54/13 rappresenta la prima tappa di un più complesso iter di riforma del fisco immobiliare che dovrebbe concludersi entro il 31 agosto con un nuovo decreto. Il percorso, alla luce dei numerosi interventi in materia, si delinea tutt'altro che semplice. Il Governo, al fine di tener fede agli impegni presi con Bruxelles, ha introdotto nel DL 54/13 una clausola di salvaguardia. Se la riforma non si farà resteranno valide le regole attuali. A settembre quindi chi non ha pagato a giugno verserà la prima rata, mentre chi a giugno è stato esonerato dal pagamento verserà la seconda rata; tutti dovranno poi saldare il pagamento a dicembre.

collina¹² per i quali il MEF deve individuare i comuni nei quali si applica l'esenzione e fino all'emanazione dello stesso si rende applicabile quanto previsto nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 in tema di ICI¹³, trattandosi di circa 6 mila comuni. I fabbricati rurali a uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani¹⁴ sono esenti dall'IMU e si tratta di circa 4.200 comuni italiani.

Il d.l. n. 54 in commento sospende il pagamento della prima rata per tutti i terreni agricoli e per fabbricati rurali, anche quelli adibiti ad abitazione e anche quelli che rappresentano l'abitazione ulteriore rispetto a quella principale. Tale manovra, così come risulta dall'allegato al decreto, vale circa 700 milioni di euro l'anno¹⁵.

LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

La sospensione dell'imposta, nei casi previsti, determina delle difficoltà finanziarie per i comuni, venendo a mancare una parte dei flussi di cassa. Il legislatore ha affrontato tale elemento prevedendo, al comma 2 dell'articolo 1, che il limite massimo della anticipazione di tesoreria, già oggetto di incremento¹⁶ da 3/12 a 5/12 è ulteriormente incrementato di un importo pari alla metà del gettito, registrato nell'anno 2012, ad aliquota di base o maggiorata, per le casistiche sospese, indicate sopra¹⁷. Gli interessi passivi maturati, su tale anticipazione, sono di competenza degli enti locali, ma saranno oggetto di rimborso da parte del ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto, da adottarsi entro 20

giorni dall'adozione del decreto legge. L'onere che deriva da tale disposizione è stato quantificato in 18,2 milioni di euro, che saranno reperiti con riduzioni di altre spese. In particolare, tramite riduzione di 12,5 milioni di euro del fondo per interventi strutturali di politica economica, 600 mila euro con l'utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese dell'attività politica e 5,1 milioni di euro con la riduzione dei fondi di riserva e speciali.

In conclusione, l'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia¹⁸, precisando che la riforma della imposizione immobiliare deve avvenire nel rispetto degli obiettivi indicati nel DEF 2013 e ove non si provveda entro il 31 agosto prossimi, resta in vigore la applicazione della normativa vigente, e il termine per il versamento della prima rata dell'IMU, per gli immobili oggetto della sospensione, è differito al 16 settembre 2013.

EUGENIO PISCINO

Note

⁽¹⁾ Si veda anche S. Trovato, *Esonero esteso ai fabbricati rurali e terreni agricoli*, ItaliaOggi del 20 maggio 2013.

⁽²⁾ Sul punto si veda G. Albano e G. Carbone, *La deducibilità dal*

reddito escluderà le perdite d'impresa, IlSole24Ore del 20 maggio 2013.

⁽³⁾ L'argomento è trattato anche da A. M. Badiali, *E' ufficiale l'abitazione principale salta l'appuntamento Imu di giugno*, NuovoFiscoOggi del 22 maggio 2013.

⁽⁴⁾ La norma rinviava, per la definizione di abitazione principale, all'articolo 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 secondo il quale l'abitazione principale è quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

⁽⁵⁾ L'argomento è trattato da E. Piscino, *La sospensione del versamento Imu*, Tributi News, n. 12/2012, Publika editore.

⁽⁶⁾ Così come disciplinato di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

⁽⁷⁾ Sul punto si veda V. Maglione e A. Piccolo, *L'Imu è congelata anche per l'agricoltura*, IlSole24Ore del 20 maggio 2013.

⁽⁸⁾ Le due fattispecie sono disciplinate dall'art.13, commi 4,5 e 8, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni.

⁽⁹⁾ L'aliquota base dell'IMU è fissata, dal comma 6 dell'articolo 13

allo 0,76 per cento, che può essere oggetto di modifica, in aumento o in diminuzione, con deliberazione del consiglio comunale, fino a 0,3 punti percentuali, mentre per i fabbricati rurali, ad uso strumentale, l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, con possibilità di ridurla fino allo 0,1 per cento.

⁽¹⁰⁾ Di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui allo

articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.)

⁽¹¹⁾ Il comma 14 abroga una serie di disposizioni relative ai fabbricati rurali. Il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini ICI ex lege, anche nel caso in cui i fabbricati risultino iscritti o iscrivibili nel catasto (comma 1-bis, art. 23 del d.l. n. 207/2008). Tali fabbricati rientreranno nel campo applicativo dell'IMU.

⁽¹²⁾ Tali aree sono delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

⁽¹³⁾ Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui

all'art. 7, lettera h) -Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003.

⁽¹⁴⁾ Si tratta dell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>

⁽¹⁵⁾ Critico il mondo imprenditoriale e sul punto si veda M. Di Renzo, *Imu imprese ignorate*, ItaliaOggi del 21 maggio 2013.

⁽¹⁶⁾ L'incremento è disposto dall'articolo 1 comma 9 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35.

⁽¹⁷⁾ Il d.l. n. 54/2013 determina una serie di problemi alla Ragionerie degli enti locali, in tema non solo di liquidità, ma anche di veridicità delle previsioni di bilancio. Sul punto si veda M. Barbero, *Il d.l. Imu va in G.U., thrilling sui bilanci*, ItaliaOggi del 22 maggio 2013.

⁽¹⁸⁾ Si veda C. Cava, *La riforma Imu punti all'equità*, ItaliaOggi del 24 maggio 2013.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Con il patrocinio di



Con la collaborazione di



AZIENDE PARTNERS



CONVEGNO

Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al DPCM 28 dicembre 2011

19 giugno 2013

Comune di Pompei

Sala Consiliare, Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA)

Al Convegno interverranno **Eugenio Piscino**, Presidente ASFEL, **Roberto Mastrofini**, Presidente Fondazione Logos PA, **Francesco Delfino**, Componente della Commissione Tecnica Paritetica Federalismo fiscale, **Carminio Cossiga**, Docente di economia della amministrazioni pubbliche Università di Napoli.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 giugno 2013

Per informazioni scrivere a info@asfel.it